

COMUNE DI FRIGENTO

STATUTO

Delibera n. 25 del 10/4/2000.

TITOLO I

IL COMUNE

ARTICOLO 1

(Territorio, gonfalone e stemma)

- 1) Il comune di Frigento, in provincia di Avellino, é costituito dal centro urbano, da due frazioni (Pagliara , Pila) e da zone rurali popolate da contrade e case sparse.
- 2) Nel capoluogo del comune ha sede il Municipio.Gli organi del comune possono riunirsi, in via eccezionale, anche in sedi diverse da quella sita nel capoluogo.
- 3) Il comune ha un gonfalone di colore rosso in seta cremisi ricamato in oro, circoscritto da scudo con corona turrata e circondato da ricami rappresentanti rami di alloro e quercia.
Lo stemma comunale, il cui bozzetto é riportato nel frontespizio del presente statuto, rappresenta tre monti con la scritta F.R.C.
"Frequentum Romana Civitatis".
- 4) E' stabilito il divieto di riprodurre lo stemma per fini commerciali o politici.

ARTICOLO 2

(Autonomia, partecipazione, decentramento)

- 1) Il comune rappresenta l'intera comunit  di Frigento, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il comune di Frigento ha autonomia statutaria normativa organizzativa ed amministrativa nonch  autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della funzione pubblica.
- 3) Il comune esercita la propria autonomia realizzando la partecipazione di tutti i cittadini all'attivit  politica, economica della comunit .
- 4) Il Comune riconosce e valorizza tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia, nel rispetto della legge e dello statuto.
- 5) Il Comune adegua la propria attivit  amministrativa alle esigenze della pi  ampia partecipazione e del decentramento, assicurando il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialit  dell'Amministrazione.
- 6) Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, di enti ed associazioni che esprimono interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'educazione delle scelte programmatiche ed amministrative, in conformit  del presente statuto.
- 7) Il Comune garantisce, secondo le modalit  previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, la pi  ampia informazione sull'attivit  amministrativa, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunit  alla tutela di interessi collettivi.
- 8) I cittadini interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive. Le forme di partecipazione riguardano l'avvio del procedimento, etc., si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 241/90 e sono disciplinati dal regolamento.

ARTICOLO 3

(Funzioni)

- 1) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 2) Il Comune svolge la propria attività programmatica nell'ambito delle indicazioni generali proposte dalla Regione. L'attività programmatica socio - economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi regionali viene svolta nell'ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale con particolare riferimento alla politica delle zone interne.
- 3) Il Comune di Frigento, ove lo ritenga vantaggioso, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la Regione per la gestione di funzioni in ambiti territoriali adeguati.

ARTICOLO 4

(Compiti del Comune per servizi di competenza statale)

- 1) Il Comune di Frigento, nel rispetto delle leggi statali, gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale ufficiale di governo.
- 2) Qualora la legge trasferisca ai comuni la gestione di altri servizi di competenza statale, il Comune di Frigento eserciterà le ulteriori funzioni amministrative ad essi relative.

TITOLO II

OBIETTIVO E FINALITA'

ARTICOLO 5

(Principi generali)

- 1) Il Comune di Frigento concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana, attuando una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.
- 2) Il Comune, garantendo ogni forma di libertà, promuove e concorre a realizzare le condizioni per favorire la manifestazione delle diverse esigenze di carattere spirituale della comunità.
- 3) Il Comune di Frigento promuove il superamento degli squilibri territoriali e riconosce come suoi obiettivi l'equilibrato sviluppo economico e sociale ed il progresso civile e democratico della comunità, attraverso il rinnovamento e la valorizzazione delle risorse locali.
- 4) Il Comune adotta, nelle materie di sua competenza, la programmazione come metodo fondamentale per lo svolgimento dell'attività amministrativa, nel quadro della programmazione provinciale, regionale e nazionale, in base a programmi annuali e pluriennali.
- 5) Il Comune predispone i programmi ispirandosi a principi e metodi che assicurino il concorso e l'autonomo apporto delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e delle associazioni culturali.
- 6) Il Comune si impegna nella tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, per una formazione dei cittadini e per una attiva partecipazione degli stessi alla vita dell'Ente.
- 7) Il Comune mira a salvaguardare e a tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità anche mediante la corretta utilizzazione del patrimonio comunale.

- 8) Il Comune si impegna a coordinare la propria azione con quella degli altri Enti locali, anche al fine di ottimizzare le proprie risorse e di ridurre spese per la gestione di servizi d'interesse sovracomunale.

ARTICOLO 6

(Artigianato, agricoltura e commercio)

- 1) Il Comune di Frigento identifica nella promozione ed incentivazione della politica dei servizi, nella valorizzazione delle risorse agricole, artigianali e turistiche, nello sviluppo industriale, anche con iniziative imprenditoriali dirette e/o in collaborazione con privati, le linee principali per attuare un equilibrato sviluppo del territorio.
- 2) Il Comune di Frigento attraverso forme di monitoraggio individua le imprese artigiane e diretto - coltivatrici, ne favorisce le forme di aggregazione per meglio tutelare le stesse.
- 3) Il Comune di Frigento coordina 1' attività di cui al precedente comma presso gli enti di categoria e ne cura le esigenze per una più razionale organizzazione e più efficace produttività e competitività.

ARTICOLO 7

(Servizi e rapporti sociali)

- 1) Il Comune di Frigento concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, alla sicurezza sociale, all'istruzione ed alla promozione culturale, all'educazione, alle attività sportive ed all'impiego del tempo libero.
- 2) Il Comune di Frigento acquisisce alla gestione o al controllo pubblico i servizi comunali di interesse generale.
- 3) Il Comune di Frigento adotta i provvedimenti necessari per conseguire nelle campagne e nelle comunità decentrate equi rapporti sociali.
- 4) Il Comune di Frigento sostiene, anche attraverso iniziative concrete, la parità giuridica e sociale delle donne riservando ad esse un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
- 5) Il Comune di Frigento tutela la parità delle condizioni sociali, economiche e culturali delle categorie deboli, ivi comprese quelle della terza età, garantendone la partecipazione anche attraverso forme associative.

ARTICOLO 8

(Tutela della salute)

- 1) Il Comune di Frigento tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, con particolare riguardo ai problemi connessi alla prevenzione del diffondersi sul territorio delle tossicodipendenze, della criminalità e di ogni forma di emarginazione sociale.
- 2) Nei limiti delle leggi dello stato e della Regione Campania, il Comune di Frigento istituisce ed attua servizi sanitari, ove previsti, anche in cooperazione con altri Enti.

ARTICOLO 9

(Assetto del territorio e tutela patrimonio ambientale)

- 1) Il Comune di Frigento attua una politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendo un armonico sviluppo con particolare attenzione alla salvaguardia delle condizioni ambientali.
- 2) Il Comune di Frigento tutela le caratteristiche ambientali proprie del territorio, con particolare attenzione al problema ecologico.

ARTICOLO 10

(Tutela del patrimonio storico e culturale)

- 1) Il Comune di Frigento sollecita, sostiene e valorizza lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione.
- 2) Il Comune di Frigento tutela il paesaggio ed il patrimonio storico - artistico del territorio, promuovendo quelle iniziative che ritenga opportune per la sua valorizzazione.

ARTICOLO 11

(Emigrazione ed immigrazione)

- 1) Il Comune di Frigento riconosce fra i propri obiettivi la risoluzione del fenomeno dell'emigrazione, operando a favore del rientro degli emigrati.
- 2) Il Comune di Frigento, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, accoglie gli immigrati comunitari ed extracomunitari sul proprio territorio, favorendone l'integrazione economica, sociale e culturale.

TITOLO III

POTESTA' DEL COMUNE

ARTICOLO 12

(Potestà statutaria e regolamentare)

- 1) Il Comune adotta il proprio Statuto, nonché Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite e delegate.
- 2) I regolamenti per il funzionamento degli Organi e quello di cui all'art. 42 dello Statuto vengono approvati con le norme previste dall'art. 4, comma 3 della Legge 8/6/90, n0 142
- 3) I regolamenti devono rispettare lo Statuto e i principi fissati dalla legge.
- 4) Essi sono deliberati dal Consiglio e disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici e l'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 13

(Potestà amministrativa)

- 1) Il Comune ha funzioni politico - amministrative e di governo nelle materie ad esso attribuite o delegate con leggi dello Stato e della Regione Campania.

ARTICOLO 14

(Demanio e patrimonio)

- 1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.
- 2) Il Comune gestisce i beni demaniali e patrimoniali nel rispetto del regime giuridico stabilito dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 15

(Autonomia finanziaria)

- 1) Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto di specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
- 3) Le risorse finanziarie del Comune sono costituite da:
 - a) quote del gettito di tributi erariali;
 - b) fondi statali o regionali per il finanziamento dei programmi comunali di sviluppo;
 - c) contributi speciali dello Stato della CEE nel quadro della politica per il Mezzogiorno;

- d) contributi finalizzati che lo Stato assegna con delega o in via provvisoria al Comune;
 - e) tributi propri;
 - f) i redditi del patrimonio comunale;
 - g) ogni altro eventuale contributo, provento o entrata;
- 4) Il Comune stabilisce con regolamento le norme relative ai tributi propri, al loro prelievo, agli accertamenti ed alle eventuali esenzioni e riduzioni.

ARTICOLO 16

(Bilancio, conto consuntivo e esercizio provvisorio)

- 1) L'anno finanziario del Comune decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
- 2) L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con delibera consiliare per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
- 3) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione Campania.
- 4) Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 5) Con la delibera di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
- 6) Ogni delibera comunale che importi nuove o maggiori spese deve indicare la relativa copertura finanziaria.

ARTICOLO 16 BIS

(Sussidiarietà)

- 3) Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante le attività che possono essere esercitate in modo adeguato ed efficiente dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali di essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ARTICOLO 16 TER

(Attività programmatica e regione)

- 1) Il Comune svolge le proprie attività programmatiche nell'ambito delle indicazioni generali stabilite dalla regione. Svolge la propria attività programmatica socio - economica e di pianificazione territoriale nell'ambito dei criteri proposti e nel rispetto delle procedure fissate dalla legge regionale.

TITOLO IV

ORGANI DEL COMUNE

ARTICOLO 17

(Organi)

- 1) Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Sindaco.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 18

(Disposizioni generali)

- 1) Il Consiglio Comunale rappresenta la popolazione di Frigento.

- 2) Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo programmatico, politico, amministrativo e ne esercita il controllo.
- 3) Il Consiglio Comunale esercita i poteri amministrativi e regolamentari attribuiti al Comune, adempiendo alle funzioni conferite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.
- 4) Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili.

ARTICOLO 19

(Attribuzioni del Consiglio)

- 1) Spetta al Consiglio comunale la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci pluriennali ed annuali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario, o di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - l) la nomina del revisore dei conti.
- 2) Il Consiglio comunale determina gli strumenti della programmazione e ne disciplina le procedure e gli organi con apposito regolamento
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nel sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) Il Consiglio comunale approva il proprio regolamento interno e le eventuali modifiche.

ART. 19 BIS**(Funzionamento del Consiglio)****1) Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi:**

- a) della regolarità della convocazione e della riunione;
- b) della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento;
- c) dell'attività delle Commissioni;
- d) della partecipazione del Segretario alle sedute;
- e) del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- f) del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri;

2) Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.**ARTICOLO 20****(Consiglieri comunali)**

- 1) Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri sono stabiliti con legge dello Stato.
- 2) I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 3) I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
- 4) I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 5) Ai consiglieri spetta l'indennità di funzione, secondo l'art. 23, commi 5 e 8 della legge 265/99. Il regolamento disciplina il regime di giusta indennità.
- 6) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 21**(Iniziativa, interrogazioni, interpellanze e mozioni)**

- 1) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 2) I consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni riguardanti la vita amministrativa dell'Ente.
- 3) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune ogni notizia ed informazione utile all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti all'obbligo del segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4) Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro quindici giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

ARTICOLO 22

(Prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti)

1) Nella prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale si riunisce per:

- a) provvedere alla convalida degli eletti.
- b) giudicare delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato.

2) La convocazione del Consiglio Comunale per gli adempimenti di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco neo - eletto.

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3) Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal Sindaco neo - eletto.

ARTICOLO 22 BIS

(Decadenza dalla carica di consigliere comunale per mancata partecipazione alle sedute)

- 1) Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive del consiglio, senza motivazione, decade dalla carica.
- 2) Verificandosi le condizioni di cui al primo comma, la decadenza viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito.
- 3) Prima di dichiarare la decadenza il consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.
- 4) La surrogazione dei consiglieri decaduti dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ARTICOLO 22 TER

(Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche)

- 1) Il Sindaco, sentita la Giunta, entro sessanta giorni dalla data della prima adunanza successiva alla proclamazione degli eletti, presenta al consiglio le liste programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ARTICOLO 22 QUATER

(Adeguate e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri)

- 1) Il Sindaco fornisce, attraverso gli uffici, una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio.
- 2) L'informazione, salvo i casi in cui la documentazione va allegata all'avviso di comunicazione non meno di un giorno prima della riunione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al consiglio secondo le modalità previste dal regolamento. Nella ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge tale informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco e dal relatore.

ARTICOLO 22 QUINQUIES

(Partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche)

- 1) Ciascun consigliere partecipa alle definizioni delle linee programmatiche nella seduta di cui all'articolo 22 ter del presente statuto.
- 2) L'adeguamento delle linee programmatiche può avvenire non prima che siano trascorsi sei mesi dalla seduta di cui all'articolo 22 ter del presente statuto.
- 3) Il Sindaco e gli assessori presentano le proposte di modifica (adeguamento) al consiglio, che le esamina e le approva o le respinge.
- 4) La verifica delle linee programmatiche deve avvenire annualmente.
- 5) Il Sindaco o gli assessori, per quanto riguarda la verifica, presentano al consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

ARTICOLO 23

(Riunione del Consiglio comunale)

- 1) Il Consiglio comunale si riunisce dal primo gennaio al quindici luglio e dal quindici settembre al trentuno dicembre di ciascun anno in seduta ordinaria.
- 2) La convocazione del Consiglio comunale é disposta:
 - a) ogni volta che il Sindaco ne ravvisi la necessità;
 - b) su richiesta della Giunta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste sempre che siano di competenza consiliare.
- 3) Le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento interno. Esse sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri arrotondato all'unità superiore.
- 4) La disciplina delle riunioni e la direzione dei lavori sono esercitate dal Sindaco. Il Sindaco, inoltre, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

ARTICOLO 24

(Validità delle deliberazioni consiliari)

- 1) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti, tranne i casi in cui sia prevista dalla legge, dallo statuto o dal regolamento una maggioranza qualificata. Non sono da computarsi nel numero dei votanti i consiglieri che dichiarano di astenersi.

ARTICOLO 25

(Commissioni consiliari speciali)

- 1) Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno garantendo le minoranze nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal regolamento. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina il numero, la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2) Le commissioni consiliari hanno funzioni preparatorie e referenti dei regolamenti nonché dei provvedimenti amministrativi nelle materie di competenza del Consiglio.
- 3) Il Consiglio, inoltre, può costituire commissioni di studio con incarichi speciali su questioni di interesse pubblico riguardanti le attività del Comune, e di ricerca per la programmazione.

Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina la organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

- 4) Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri non facenti parte della commissione possono partecipare alle sedute della stessa ma non possono presiederla né possono esercitare diritto di voto.
- 5) Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri.
- 6) Le commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi della consulenza di esperti.
- 7) Le commissioni esprimono pareri e relazioni che, pur non essendo vincolanti, devono essere portati a conoscenza del Consiglio Comunale.
- 8) E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici del Comune di fornire alle commissioni di cui al comma prima tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio, al quale devono comunque attenersi i membri delle stesse.
- 9) Il Consiglio può incaricare con apposita deliberazione uno o più consiglieri di riferire su questioni che esigono indagini o esame speciale. Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente indicati dalla legge. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, va letta al Consiglio, il quale ne terrà conto per deliberare in merito, pur senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.
- 10) Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno una commissione che assume le funzioni di garanzia e controllo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo della legge 142/1990. La composizione, la durata ed i poteri della commissione sono stabiliti dal regolamento. Anche le modalità ed i limiti del controllo sono stabiliti dal regolamento. La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedono una particolare tutela, ai fini dell'emanazione di successivi provvedimenti. Le modalità ed i limiti delle garanzie sono stabilite dal regolamento. Il Presidente della commissione di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni ed eletto dai membri della commissione stessa, ciascuno dei quali dispone di un voto.

CAPO II

LA GIUNTA

ARTICOLO 26

(Composizione)

- 1) La Giunta comunale é composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori che non può essere superiore a sei (1/3 arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco), scelti anche tra persone non elette nel Consiglio comunale. Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta nel rispetto del suddetto limite, assicurando la presenza di entrambi i sessi. Si prescinde da tale norma nel caso in cui negli eletti della lista di maggioranza non siano presenti entrambi i sessi o per dichiarazione di indisponibilità all'accettazione della carica.
- 2) L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine di presentazione nella lista di cui al successivo art. 27. Al vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Capo dell'amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

ARTICOLO 27

(Elezione del Sindaco e nomina della giunta)

- 1) Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed é membro del rispettivo consiglio.
- 2) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

- 3) Il Sindaco può nominare assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consiglieri.
- 4) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 28

(Competenze della Giunta)

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ARTICOLO 29

(Attività e funzionamento della Giunta)

- 1) La Giunta esercita le proprie attribuzioni in modo collegiale.
- 2) A ciascun assessore possono essere assegnate funzioni, ordinate organicamente per materie e la sovrintendenza operativa sui corrispondenti rami dell'amministrazione.
- 3) Le attribuzioni dei componenti della Giunta sono stabilite con apposita delega adottata dal Sindaco.
- 4) Le attribuzioni e funzioni di cui ai comma precedenti possono essere modificate qualora il Sindaco ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 30

(Responsabilità della Giunta)

- 1) La Giunta risponde del suo operato davanti al Consiglio Comunale, riferendo in via ordinaria e sulla globalità delle attività svolte all'atto della presentazione del progetto di bilancio di previsione e del conto consuntivo comunali.
- 2) La Giunta è tenuta, inoltre, a riferire sul proprio operato ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri comunali.
- 3) La Giunta risponde, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, alle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai consiglieri comunali.

ARTICOLO 31

(Validità delle deliberazioni della Giunta)

- 1) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti.
- 2) Le Sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 3) Lo svolgimento dei lavori della Giunta é disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 32

(Cause di cessazione dalla carica di assessore)

- 1) Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o decadenza.

- 2) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, contestualmente al Sindaco. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione. La revoca è motivata dal parte del Sindaco. La decadenza è prevista dalla legge.
- 3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

ARTICOLO 33

(Mancata approvazione di proposte della Giunta)

- 1) Le proposte della Giunta non approvate dal Consiglio Comunale non possono essere ripresentate prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla mancata approvazione.
- 2) La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la nuova proposta della Giunta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella non approvata.

ARTICOLO 34

(Mozione di sfiducia)

- 1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, o della rispettiva Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III

IL SINDACO

ARTICOLO 35

(Attribuzioni)

- 1) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è il capo dell'amministrazione. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
 - 1bis) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune che deve essere portato a tracolla.
- 2) Il Sindaco esercita tutte le attribuzioni conferitogli dalla Costituzioni, dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti. Egli, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta municipale stabilendo l'ordine del giorno;
 - b) coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla regolare esecuzione degli atti del Consiglio e della Giunta;
 - d) esercita tutte le competenze attribuitogli ai sensi dell'art. 36, L. 142/90 e art. 13, L. 81/93;
 - e) adotta ordinanze ordinarie e straordinarie.
 - f) può conferire le funzioni di direttore generale del Segretario Comunale, qualora non risultino stipulate le convenzioni di cui all'art. 51- bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 7 della legge 15.5.77 n. 127 in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato allontanato.

- 3) Il Sindaco, inoltre, quale ufficiale di Governo, è titolare delle attribuzioni nei servizi di competenza statale previste dall'art. 38 L. 142/90.
- 4) In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un componente della Giunta, il Sindaco, incarica altro componente della Giunta. In caso di impedimento temporaneo di un componente della Giunta, il Sindaco ne assume le funzioni.
- 5) Il Sindaco presta davanti al consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5 bis) Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicitarsi dei servizi alle esigenze degli utenti.
- 6) Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessa con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.
- 7) Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Sindaco può nominare il segretario comunale responsabile di uno o più servizi, ai sensi della legge 127/97 e 191/98.
7 bis) Può conferire le funzioni di direttore generale al Segretario Comunale, qualora non risultano stipulate le convenzioni di cui all'art. 51 bis, comma 3, della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotto dall'art. 7 comma 10 della legge 15/05/1997, n. 127 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato allontanato.
- 8) Il Sindaco indice i referendum comunali.
- 9) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto comunale assumono il nome di decreti.
- 10) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
- 11) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 12) Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ARTICOLO 36

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco. Durata del mandato)

- 1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
- 2) Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15,

comma 4 - bis, della Legge 19/1/1990, n. 35, come modificato dall'art. 1 della legge 18/1/1992, n. 16.

- 3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 4) Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva Giunta.
- 5) Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
- 6) Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, non e, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

ARTICOLO 36 BIS

(Linee programmatiche)

- 1) Il Sindaco sentita la Giunta presenta al Consiglio, entro 20 giorni, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmate da parte del Sindaco e degli assessori. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO V

IL COMUNE E I CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 37

(Determinazione della politica comunale)

- 1) I partiti politici, i sindacati, le associazioni, le organizzazioni di categoria riconosciute da propri organismi provinciali, le istituzioni culturali, le altre formazioni sociali e tutti i cittadini concorrono alla determinazione della politica comunale.

ARTICOLO 38

(Informazione)

- 1) Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, alla informazione sull'attività politica e amministrativa comunale.
Tale informazione é assicurata:
 - a) dalla pubblicazione delle delibere adottate dal Consiglio comunale e dalla Giunta, nonché dai provvedimenti di competenza del Sindaco;
 - b) dalla pubblicazione dei regolamenti e di ogni altro atto e documento relativo alle attività del Comune;
 - d) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione di massa;
 - e) dalla pubblicazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo esposti nella sede comunale;
 - f) dagli incontri diretti degli organi comunali con i cittadini, i sindacati, con le associazioni cooperativistiche, con le organizzazioni di categoria, con le istituzioni culturali e con le altre organizzazioni sociali.
- 2) Il Comune predispone iniziative e strumenti adeguati per dare effettiva attuazione a quanto previsto dal comma precedente.
- 3) Il Comune promuove indagini, inchieste, incontri e conferenze su problemi specifici inerenti i settori di sua competenza.
- 4) Il Comune può promuovere, eventualmente, consultazioni popolari e/o referendum come al successivo articolo 42.

ARTICOLO 38 BIS

(Partecipazione)

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare alla amministrazione locale anche su base di frazione.
- 2) I rapporti delle libere forme di associazione con il Comune sono disciplinate da apposito regolamento.

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

ARTICOLO 39

(Modalità di esercizio)

- 1) L'iniziativa popolare per la formazione o modificazione dello statuto, dei regolamenti comunali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno il 5% dei cittadini.
- 2) Con apposito regolamento comunale vengono fissate le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni.

ARTICOLO 40

(Procedura di approvazione)

- 1) La proposta di iniziativa popolare é iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale e discussa non oltre sessanta giorni dalla presentazione.
- 2) Sulla ammissibilità di iniziative popolari che non abbiano i requisiti di cui all'art. 39, comma 1, decide il Consiglio, previo parere della commissione consiliare competente, ove istituita.
- 3) Il Comune agevola l'esercizio del diritto di iniziativa popolare con l'audizione di delegazione di cittadini proponenti ed ogni altra forma.

ARTICOLO 41

(Petizioni, voti, istanze, richieste di intervento)

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
- 2) Le istituzioni culturali, le associazioni cooperativistiche, le organizzazioni di categoria ed i sindacati possono rivolgere al Consiglio voti, istanze, richieste di intervento su questioni di interesse collettivo locale secondo le procedure previste dal regolamento.

ARTICOLO 41 BIS

(Partecipazione popolare)

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale.
- 2) I rapporti delle libere forme associative con il Comune si basano sugli elementi fissati dal regolamento.

ARTICOLO 41 TER

(Elettore e giurisdizione)

- 1) Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione, facendo valere le azioni e i ricorsi che spettano al

Comune

CAPO III

REFERENDUM

ARTICOLO 42

(Referendum comunali)

- 1) Nella materia di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
 - 2) Non possono essere proposti referendum nella materia attinente alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni.
 - 3) Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
 - 4) Il risultato del referendum consultivo ha valore di indicazione per l'organo competente a deliberare sulla questione oggetto del referendum stesso.
- 13) Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile e il 15 giugno o tra il 15 settembre e il 15 novembre.

ARTICOLO 43**(Procedura referendaria)**

- 1) I referendum sono indetti quando lo richiede almeno il 10 % degli elettori iscritti nelle liste del Comune. Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta dei referendum sono fissate con apposito regolamento
- 2) Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo le leggi elettorali vigenti.
- 3) L'iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio.
- 4) Qualora nel corso dello svolgimento della procedura referendaria venga emanato provvedimento che accoglie nella sostanza l'oggetto della proposta referendaria, la procedura è interrotta ed il referendum è dichiarato decaduto.

ARTICOLO 44**(Valutazione di ammissibilità e approvazione della proposta referendaria)**

- 1) Sull'ammissibilità della proposta di referendum decide il Consiglio Comunale. Esso delibera per la non ammissibilità nei casi di cui all'art. 42, comma 2 e se la materia non è di competenza locale o di interesse generale e/o per gravi vizi formali concernenti la raccolta e l'autenticazione delle sottoscrizioni. Nella stessa seduta indice la consultazione che deve tenersi entro i 180 giorni successivi.
- 2) La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta, ai sensi e nei modi previsti da regolamento.

CAPO IV**IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO****ARTICOLO 45****(Disposizioni generali)**

- 1) Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 i procedimenti amministrativi vanno commisurati agli obiettivi da conseguire e devono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
- 2) I procedimenti amministrativi devono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna e devono essere improntati alla massima pubblicità.

- 3) Il gruppo di lavoro, o il dipendente singolo, incaricato dello svolgimento del progetto, preliminarmente deve determinare, nell'ambito dei principi e secondo la disciplina regolamentare, il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico e assicurando l'imparzialità dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 46

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

- 1) Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

ARTICOLO 47

(Diritto d'accesso e di informazione)

- 1) Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantita ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interesse diffuso, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

ARTICOLO 47 BIS

(Partecipazione degli interessati al procedimento)

- 1) Gli interessati partecipano ad ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive.
- 2) Le forme di partecipazione si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sono disciplinate dal regolamento.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 48

(Funzioni)

- 1) A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini il Comune può istituire il difensore civico.
- 2) Il difensore civico segnala, di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli od associati, abusi, carenze, ritardi o disfunzioni dell'Amministrazione Comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune.

ARTICOLO 49

(Elezione del Difensore Civico. Durata in carica)

- 1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati tra i cittadini non residenti nel Comune che abbiano la necessaria preparazione ed esperienza professionale giuridico - amministrativa.
- 2) Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico i dipendenti e gli Amministratori del Comune, nonché i parenti fino al secondo grado.
- 3) Il Difensore Civico dura in carica fino al termine della legislatura.

ARTICOLO 50

(Prerogative ed obblighi)

1) Il Difensore Civico, nell'adempimento dei suoi compiti, può:

- a) chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, senza limite del segreto di ufficio;
- b) ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni;
- c) accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

2) Il Difensore Civico é tenuto alla riservatezza sulle notizie di cui ha avuto conoscenza in ragione del proprio ufficio.

ARTICOLO 51

(Ufficio e mezzi del Difensore Civico)

- 1) Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici comunali.
- 2) Il Difensore Civico, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione del personale comunale.

ARTICOLO 52

(Rapporti con il Consiglio Comunale. Rimozione)

- 1) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il primo bimestre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata anche di eventuali proposte di innovazione normative od amministrative.
- 2) Il Difensore Civico di propria iniziativa può inviare in ogni momento relazione al Consiglio Comunale, su specifiche questioni che necessitano di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle commissioni.
- 3) Il Consiglio Comunale può rimuovere dalla carica il Difensore Civico per gravi inadempienze.

ARTICOLO 53

(Convenzioni con altri Comuni e uffici di Difensore Civico. Rinvio)

- 1) Il Comune può stipulare un'apposita convenzione con altri Comuni o l'ufficio del Difensore Civico Provinciale o regionale, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla disciplina prevista dall'apposito Regolamento Comunale sul Difensore Civico.

TITOLO VI

I CONTROLLI

CAPO I

IL CONTROLLO SUGLI ATTI

ARTICOLO 54

(Disposizioni generali)

- 1) Il controllo sugli atti del Comune é esercitato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge statale e regionale in armonia con i principi autonomistici sanciti dalla Costituzione.
- 2) Il controllo riguarda la legittimità degli atti.

ARTICOLO 55

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità. Modalità del controllo)

- 1) Sono soggette al controllo preventivo di legittimità gli statuti dell'Ente, i regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto della gestione.

- 2) Sono sottoposte al controllo le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio comunale, quando ne facciano richiesta 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune riguardanti le materie di cui alle lettere a) e b) del 38° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 3) Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la Giunta, di propria iniziativa, sottopone al Comitato Regionale di Controllo.
- 4) Il controllo preventivo di legittimità si svolge secondo le modalità previste dai commi da 34 a 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 123.

ARTICOLO 56

(Pubblicazioni ed esecutività delle deliberazioni)

- 1) Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2) Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
- 3) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 56 BIS

(Parere di regolarità tecnica e contabile)

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2) Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
- 3) I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO II

IL CONTROLLO SUGLI ORGANI

ARTICOLO 57

(Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale. Rimozione e sospensione di amministratori comunali)

- 1) Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 39, Legge 142/90 e successive modificazioni.
- 2) Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco ed i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 40, L. 142/90 e successive modificazioni.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 58

(Disposizioni generali)

- 1) Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni per l'espletamento ottimale dei servizi e per la preparazione di programmi di intervento sul territorio, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia, la Regione, Comunità Montane e le A. S. L.

- 2) Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché alla fusione con altri Comuni attraverso 1' esercizio di una pluralità di funzioni.

ARTICOLO 59

(Convenzioni)

- 1) Il Comune, per 1' esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, può stipulare convenzioni con altri Comuni, con la Provincia.
- 2) La convenzione approvata dal Consiglio Comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che, in considerazione della loro natura, non richiedono la creazione di più complesse forme di cooperazione.
- 3) La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 4) Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opera in luogo o per conto degli enti deleganti.

ARTICOLO 60

(ConSORZI)

- 1) Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che, per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
- 2) Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le Aziende speciali, in quanto compatibili.
- 3) La costituzione del consorzio avviene attraverso 1' approvazione, da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di una convenzione ai sensi dell'art. 61 unitamente allo statuto del consorzio.
- 5) In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio, nonché la determinazione della quota di partecipazione.

ARTICOLO 61

(Unione di Comuni)

- 1) Il Comune, per 1' esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi si può costituire in unione con altri Comuni.
- 2) All'unione si applicano le norme previste dalla legge statale e regionale e in quanto compatibili i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
- 3) Le forme di partecipazione dei comuni, l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni sono previsti da apposito regolamento dell'unione.
- 4) L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai rispettivi consigli comunali, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ai singoli comuni, qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l'atto costitutivo e lo Statuto sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ad ogni singolo Comune. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 5) Dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale di Controllo, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione ed

affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto dell'unione entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

- 6) L'unione ha potestà regolamentare per le discipline della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
- 7) All'unione dei comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

ARTICOLO 62

(Accordi di programma)

- 1) Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che, per la loro natura, si prestano ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
- 2) A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI

ARTICOLO 63

(Organizzazione degli uffici comunali)

- 1) L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale e dovrà modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.
- 2) Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati ed agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
- 3) L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, ed integrata, secondo la logica unitaria del programma di attività per evitare la frattura tra i vari settori operativi. A tal fine il regolamento prevede e disciplina un coordinamento infrastrutturale, operato dal Sindaco mediante gli assessori delegati, nonché mediante conferenze periodiche interdisciplinari dei dirigenti.
- 4) Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

ARTICOLO 64

(Criteri di sviluppo dell'attività degli uffici)

- 1) L'Amministrazione si sviluppa, nelle sue attività, per progetti e per obiettivi. Essa si sviluppa attraverso atti solo residualmente e per quei servizi che non possono essere organizzati per progetti.
- 2) Nel caso in cui la Regione e la Provincia si avvalgano dell'ufficio e del personale comunale per l'esercizio delle loro funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che va posto integralmente a carico della Regione o della Provincia.

ARTICOLO 65

(Il Personale)

I responsabili dei settori e dei servizi

- 1) Il personale del Comune, in base ai principi ed ai criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato in settori e servizi.

- 2) Il personale del Comune é organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, modalità, professionalità, sindacalizzazione.
- 3) I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, modalità operativa, qualificazione, competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione.
- 4) In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l'organizzazione del personale.
- 5) Il personale, salvo i casi previsti dalla legge statale, è assunto mediante concorso pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento. In attesa, rimane riservato alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione e delle garanzie contrattuali del personale.
- 6) Il Comune garantisce al proprio personale l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali.
- 7) Tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dagli organi politici sono attribuiti ai responsabili dei settori e dei servizi.
- 8) Ai responsabili dei settori e dei servizi sono attribuiti in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura descrittiva, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

ARTICOLO 66

(Il segretario comunale)

- 1) Il Comune ha un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, che dipende da apposita agenzia.
- 2) Il rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi.
- 3) La nomina del segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, è effettuata dal Sindaco, per gli iscritti all'albo, per la durata del rispettivo mandato.
- 4) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
- 5) In particolare il Segretario:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) ove non sia stato nominato il direttore generale, sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi ovvero dei settori;
 - d) può essere nominato, con provvedimento motivato dal Sindaco, responsabile di uffici e servizi.

CAPO II

ARTICOLO 68

(Servizi pubblici)

- 1) Per il conseguimento dei propri fini il Comune si struttura o di soggetti privati o pubblici.
- 2) I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali. I servizi di ogni tipo, sono prodotti ed erogati in base a valutazione di convenienza economico-operativa e sociale effettuata dal Consiglio Comunale:
 - a) da organismi comunali, come previsti dall'art. 23, L. 142/90;
 - b) da consorzi;
 - c) da società di partecipazione;
 - d) da soggetti privati, secondo le modalità previste da apposito regolamento;
 - e) mediante unione o convenzione con altri enti.
- 3) Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e di erogazione dei servizi, individua il soggetto che deve effettuarli, delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto il compito di produrre ed erogare il servizio.
- 4) Il Consiglio Comunale delibera la costituzione dei soggetti pubblici di cui al comma due del presente articolo, nonché le forme di partecipazione con criteri di trasparenza.
- 5) Ogni sei mesi il Sindaco invia una relazione al Consiglio Comunale sulla attività degli enti e sull'azione svolta dal Comune negli atti ai quali partecipa, nonché sulla situazione dei servizi pubblici in relazione alla specifica domanda sociale.

ARTICOLO 69

(Aziende speciali ed istituzioni)

- 1) Gli amministratori presso aziende speciali, Enti ed istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
- 2) Essi devono possedere, all'atto della nomina, i requisiti previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.
- 3) Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e individua forme e modalità di gestione dei servizi.

CAPO III

IL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE

ARTICOLO 70

(Il controllo amministrativo)

- 1) Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.
- 2) In sede di controllo dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
- 3) Tale forma di controllo viene svolta dal segretario comunale.

ARTICOLO 71

(Compito del revisore)

- 1) Il revisore dei conti propone i provvedimenti e le misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione.
- 2) A tal fine, il revisore può essere sentito dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dalle commissioni consiliari, ove istituite.
- 3) Il regolamento, per quanto non previsto già dalla legge, disciplina l'organizzazione e l'attività del revisore dei conti.

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 72

(Disposizione per la revisione del presente statuto)

- 1) La revisione e la modifica dello statuto comunale é deliberata dal Consiglio Comunale secondo le norme stabilite dall'art. 4, legge 142/90.
- 2) L'abrogazione totale dello statuto non é ammessa se non previa deliberazione di un nuovo statuto.